



COMUNE DI ODERZO
Città Archeologica
(Provincia di Treviso)

UFFICIO – ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE - N°13 del 16/04/2008
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE – ESECUTIVA il 23/05/2008
ENTRATO IN VIGORE IL 28/05/2008

INDICE

CAPO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 (Oggetto del regolamento)	3
Art. 2 (Dichiarazione inizio attività).....	3
Art. 3 (Attività svolte presso il domicilio)	4
Art. 4 (Attività didattiche).....	4
CAPO II.....	5
NORME IGIENICO – SANITARIE	5
DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI	5
Art. 5 (Accertamenti igienico-sanitari).....	5
Art. 6 (Requisiti dei locali)	5
Art. 7 (Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche)	6
Art. 8 (Controlli sanitari del personale).....	6
CAPO III.....	6
ORARI E TARIFFE	6
Art. 9 (Tariffe e orari)	6
CAPO IV	7
CONTROLLI E SANZIONI.....	7
Art. 10 (Sanzioni)	7
Art. 11 (Attività abusive e provvedimenti d'urgenza).....	7
Art. 12 (Ricorsi)	8
CAPO V	8
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	8
Art. 13 (Abrogazione delle norme precedenti)	8

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963 n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla l.r. 27 novembre 1991, n. 29, dalla legge 17.08.2005, n. 174, nonché la legge n°40 del 2 aprile 2007 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui dette attività vengano svolte in strutture assistenziali e di ricovero per anziani, strutture sanitarie, caserme, carceri ed esercizi simili e siano rivolte ai frequentatori od ospiti della strutture stesse devono sottostare alle leggi e disposizioni del presente regolamento. Qualora le attività di cui al comma 1 vengano svolte in circoli privati, clubs, palestre ed altri esercizi simili devono sottostare alle leggi ed alle disposizioni del presente regolamento.
3. Nei locali in cui viene svolta una delle attività disciplinate dalla presente normativa il titolare dell'impresa può vendere i beni accessori alla prestazione del servizio in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2°, lettera f) del Decreto legislativo n. 114 del 31.03.1998. Per la vendita di altri prodotti del settore non alimentare il titolare dell'attività dovrà fare la comunicazione di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 114/98 previa individuazione e separazione, anche mediante elementi di arredo, di apposita area nel rispetto dei regolamenti edilizi.
4. non sono soggette al presente regolamento:
 - A) Le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile.
 - B) Le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.
 - C) Attività di tatuatore e di piercing. Dette attività sono soggette a denuncia preventiva di inizio attività a' sensi della Legge n. 241/90. L'operatore dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi contenuti nella circolare 01.06.2001, n. 9 approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera 17.08.2001 n. 1245. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Regione Veneto, integrate con quelle contenute nelle "linee guida" del Ministero della Sanità alle quali si rinvia.
 - Si definisce tatuaggio la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.
 - Si definisce piercing l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

Art. 2 (Dichiarazione inizio attività)

- 1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore

e di estetista, deve presentare presso gli Uffici comunali preposti la denuncia di inizio di attività.

- 2) L'attività può essere svolta anche nell'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista, nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistono uno o più soci lavoratori provviste di dette qualificazioni.
- 3) I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati e distinti da quelli destinati all'attività di acconciatore, dall'attività di estetista e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici.

Art. 3 (Attività svolte presso il domicilio)

Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa ed un servizio igienico e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4 (Attività didattiche)

- 1) Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente a fini promozionali, sono sottoposte a denuncia di inizio attività, su fac-simile predisposto dall'ufficio comunale competente anche in forma temporanea, previo possesso dell'abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche e dell'idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni.

Le prestazioni legate a scopi didattici, dimostrativi o promozionali devono essere gratuite e di ciò il pubblico deve essere reso edotto attraverso una qualsiasi forma di pubblicità visibile e non ingannevole. Qualora le esercitazioni siano effettuate da persona non abilitata alla professione, l'attività deve comunque essere svolta sotto il diretto controllo di personale qualificato.

CAPO II

NORME IGIENICO – SANITARIE

DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI

Art. 5 (Accertamenti igienico-sanitari)

1. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in detta attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al settore igiene pubblica dell'U.L.S.S. territorialmente competente.
2. I verbali e il relativo rapporto sono inviati al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 6 (Requisiti dei locali)

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono corrispondere, in linea di massima, alle seguenti condizioni:
 - a) avere l'altezza minima di metri 2,70, riducibile a 2,40 per gli spazi accessori;
 - b) essere dotati di superficie illuminante pari a 1/10 della superficie totale; la quota apribile pari a 1/20 della superficie del pavimento, opportunamente distribuita, per favorire il ricambio dell'aria. Qualora la superficie apribile sia insufficiente, è necessaria la dotazione di ventilazione meccanica che deve garantire volumi d'aria esterna pari a 28 mch/persona per i negozi di barbiere e 46/mc/h/persona per quelli di acconciatore ed estetista, previa autorizzazione del competente ufficio dell'ULSS;
 - c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
 - d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46;
 - e) avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino ai 2,00 metri di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
 - f) essere forniti di uno spazio dedicato al lavaggio e trattamento delle attrezzature e degli utensili, attrezzato con:
 - acqua calda e fredda,
 - piano di lavoro,
 - armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito;
 - g) essere dotati di adeguato servizio igienico, con locale antibagno, attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido, asciugamani a perdere. Qualora il numero degli addetti sia superiore a 5 (compreso il titolare) dovranno essere previsti due servizi igienici di cui uno destinato alla clientela e uno agli operatori;

- h) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali;
 - i) i locali usati devono avere come destinazione d'uso o commerciale o artigianale;
2. Le attività di tatuaggio, piercing ed altri trattamenti simili possono essere inseriti nei laboratori in cui vengono svolte le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista a condizione che siano rispettati tutti e requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla circolare 1 giugno 2001, n. 9 della Regione Veneto.
Nella fattispecie è necessario che tali attività siano svolte in locali separati e distinti dai locali destinati alle altre attività e sia realizzata l'area destinata alla pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle attrezzature. Possono essere in comune gli spazi destinati all'attesa purché di dimensioni adeguate al volume ed all'organizzazione delle attività, ed il servizio igienico.

Art. 7 (Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche)

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
- a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
 - b) la strumentazione impiegata per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc....) deve essere di volta in volta disinfettata con prolungate immersioni in soluzione antisettica. Qualora gli strumenti vengano impiegati per i trattamenti di manicure-pedicure o vengano a contatto con materiale contaminato devono essere sterilizzati mediante l'impiego di apparecchi di sterilizzazione a calore umido.

Art. 8 (Controlli sanitari del personale)

Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta, rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'ULSS.

CAPO III ORARI E TARIFFE

Art. 9 (Tariffe e orari)

La disciplina degli orari delle attività di "acconciatore" ed "estetista" è fissata con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria, le associazioni a tutela del

consumatore maggiormente rappresentative a livello locale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

L'orario di esercizio deve essere reso noto al pubblico mediante cartello o altri mezzi idonei all'informazione.

E' fatto obbligo di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

Dopo l'orario di chiusura è concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

Qualora tali attività vengano svolte, in forma continuativa, in ospedali, caserme, case di cura o ricoveri per anziani non si applicano le disposizioni del presente articolo.

Le tariffe devono esser esposte in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

CAPO IV CONTROLLI E SANZIONI

Art. 10 (Sanzioni)

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale 27 novembre 1991 n. 29, ove stabilisce che le sanzioni amministrative di cui all'art. 12, della legge 4 gennaio 1999, n. 1, sono delegate al Comune nel cui territorio sono accertate, osservando le disposizioni dell'art. 12, della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale sono così stabilite:
 - art. 2 commi 1) e 3) da € 103,29 a € 516,4 oltre alla sanzione amministrativa;
 - artt. 5, 6, 7 da € 25,82 ad € 258,23 per quanto non specificatamente stabilito si applicano comunque gli art 7 bis (sanzioni amministrative) del decreto legislativo 18/08/2000, n°267.
2. Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel primo comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:
 - richiamo e/o diffida;
 - chiusura temporanea dell'esercizio, fino a un massimo di mesi sei;
 - chiusura dell'attività.
- 3) La gradualità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con disposizione del Sindaco.
- 4) Inoltre il Dirigente del Settore competente ordina l'immediata cessazione dell'attività, con esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza, quando questa viene esercitata senza autorizzazione dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato e Registro delle Imprese.

Art. 11 (Attività abusive e provvedimenti d'urgenza)

1. Il Dirigente del Settore competente con ordinanza dispone la cessazione dell'attività

quando questa venga esercitata senza aver presentato la Dichiarazione di Inizio Attività;

2. Qualora l'ordine non venga ottemperato, il Dirigente del Settore competente dispone l'esecuzione forzata della chiusura dei locali a spese dell'interessato.
3. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art. 10, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni d'igiene anche se non previsti nel presente regolamento potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'Ufficio a norma dell'art. 54 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 quali:
 - a) la chiusura dell'esercizio;
 - b) la sospensione dell'attività;
 - c) l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo;
 - d) l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie;
 - e) qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

Art. 12 (Ricorsi)

Contro il provvedimento di sospensione o chiusura delle attività disciplinate dal presente regolamento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al TAR del Veneto ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;

CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13 (Abrogazione delle norme precedenti)

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere, acconciatori ed estetisti in contrasto con il presente regolamento.